

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(di seguito denominato Ministero)

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
(di seguito denominata Regione)

E

IL SOGGETTO ATTUATORE A.R.S.T. S.p.A.
(di seguito denominato Soggetto Attuatore)

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la realizzazione degli interventi di cui agli Allegati della presente Convenzione.

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/07/2017 (*G.U. del 27/9/2017 Serie Generale n. 226*) è stata disposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la ripartizione di quota parte del predetto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato al medesimo DPCM e che ne costituisce parte integrante;
- che per la realizzazione degli interventi finalizzati al settore di spesa relativo a “*trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie*”, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il suddetto DPCM del 21/7/2017 (All. 1, lettera a) ha destinato risorse pari a complessivi € 19.351.658.434;
- che con nota n. 5484 del 27.07.2017 il Ministero ha chiesto alla Regione di presentare un Piano Operativo di investimento per la Sicurezza per le ferrovie non interconnesse;
- che la Regione con la nota n. 0008981 del 26.09.2017 ha inviato il suddetto piano a valere sulle risorse in questione, poi aggiornato con nota n. 0011383 del 5.12.2017;
- che con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n°177410 del 16 ottobre 2017 sono state disposte le conseguenti variazioni di bilancio per l'anno 2017 e sono state stanziati sul capitolo 7431 del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale del Ministero Infrastrutture e Trasporti risorse complessivamente pari a € 338.000.000,00 per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse;
- che con Decreto Ministeriale n. 30 del 01.02.2018, recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, destinato ad interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”, sono state ripartite le somme, pari a complessivamente 338 milioni di euro, tra gli interventi riportati nell'allegato 1 dello stesso decreto;
- che con Decreto n. 361 del 06.08.2018 è stata confermata la ripartizione delle risorse del

- citato D.M. n. 30 dopo aver acquisito l'intesa della Conferenza Stato Regioni con le medesime modalità del già citato decreto;
- che nel citato riparto sono state assegnate alla Regione Sardegna risorse complessive pari a 31,63 milioni di euro;
 - che con nota n. 2891 del 30.03.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale STIF e TPL - ha chiesto a tutti i beneficiari di presentare una documentazione istruttoria illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi programmi di attuazione con allegato il cronoprogramma riportante anche la ripartizione della spesa prevista nelle varie annualità;
 - che con nota n. 0005998 del 26.06.2018 la Regione ha trasmesso la documentazione richiesta di cui al punto precedente;
 - che al fine di garantire una più ottimale gestione delle procedure di erogazione del finanziamento assegnato per la realizzazione dei suddetti interventi, avuto riguardo alle specifiche esigenze che si potranno presentare in corso d'opera, si ritiene opportuno procedere alla stipula di un'unica convenzione avente ad oggetto la totalità degli interventi finanziati ed il contributo statale complessivamente concesso a copertura degli stessi;
 - che con nota n. 7903 del 04.10.2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso alla Regione lo schema della presente convenzione, disciplinante modalità ed obblighi relativi all'attuazione degli interventi e all'erogazione dei contributi;
 - che la Regione con nota n. del ha rappresentato la condivisione dello schema della presente Convenzione congiuntamente agli allegati 1 e 2 precedentemente inviati;
 - che la Regione con Delibera di Giunta n.del ha approvato la presente Convenzione e i relativi Allegati 1 e 2 contenenti il Piano Operativo di Investimento e il Piano Operativo di Intervento;
 - che la Regione ha individuato A.R.S.T. S.p.A. quale soggetto attuatore;
 - che con nota n. del la Regione ha delegato, in qualità dialla firma della presente convenzione
 - che con nota n. del il Soggetto Attuatore ha delegato, in qualità dialla firma della presente convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premesse)

Le premesse e l'Allegato 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2
(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero), la Regione Autonoma della Sardegna (di seguito indicata come Regione, C.F 80002870923), e ARST S.p.A. (di seguito indicata come Soggetto Attuatore) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione del Piano operativo di investimento a valere sul Piano Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie non interconnesse alla rete nazionale, secondo il cronoprogramma ed il quadro economico riportati negli allegati 1 e 2 alla presente convenzione.

ART.3
(Durata)

La convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente agli interventi descritti nell'Allegato 2.

Per il Soggetto Attuatore la durata della convenzione può essere diversamente determinata in applicazione del successivo articolo 7.

I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono, comunque, conclusi con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione o dal Soggetto Attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art. 6.

ART. 4
(Contributo statale)

L'importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione del Piano Operativo di investimento di cui all'art. 2 è pari a 31,63 milioni di euro ed è erogato a favore della stessa Regione con le modalità di cui all'art. 11, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 (Capitolo 7431 dello stato di previsione del Ministero); la quota annua complessiva del contributo erogabile alla Regione, non può superare il limite massimo di spesa fissato nel D.D. n° 233 del 14.09.2018, di seguito riportato, fatta salva l'ipotesi di rimodulazione delle assegnazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio:

ANNO	Impegno complessivo (€) Regione Autonoma Sardegna
2017	273.307,00
2018	3.260.068,00
2019	16.148.100,00
2020	1.617.800,00
2021	1.617.800,00
2022	1.617.800,00
2023	1.228.900,00
2024	1.897.800,00
2025	1.228.900,00
2026	2.477.800,00
2027	261.725,00
Totale	31.630.000,00

La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra al Soggetto Attuatore con le modalità indicate al successivo articolo 12.

Nell'Allegato 1 sono riportati gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi costituenti il Piano operativo di investimento.

Su richiesta motivata della Regione gli importi di cui al comma precedente possono essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quando previsto al comma successivo.

La Regione s'impegna a garantire il completo finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 per l'eventuale parte non coperta dal contributo statale, e conseguentemente la funzionalità del medesimo intervento.

Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.

Gli oneri IVA sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.

ART. 5

(Referente del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente Regionale del Procedimento, in qualità di per l'intero Piano Operativo di cui all'Allegato 1.

Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutica all'erogazione delle risorse stanziato, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo agli interventi riportati nell'Allegato 1.

Il Soggetto Attuatore fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART.6

(Tempi di attuazione)

La Regione s'impegna ad assumere, direttamente o per il tramite del Soggetto Attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli interventi oggetto della presente Convenzione e previsti nella scheda Allegato 1 entro il 31 dicembre 2020, pena la revoca del contributo di cui al precedente art. 4.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della Regione o del Soggetto Attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi inseriti nel Piano operativo in termini certi e coerenti con quelli indicati nell'Allegato 1.

La Regione s'impegna altresì a completare, direttamente o per il tramite del Soggetto Attuatore, gli interventi nel rispetto del relativo cronoprogramma di cui alla scheda Allegato 2.

ART. 7

(Sostituzione del Soggetto Attuatore)

Qualora il Soggetto Attuatore non provveda agli adempimenti previsti nell'Allegato 2 (es. redazione del progetto preliminare o del progetto definitivo, espletamento delle procedure di gara, ecc.) nei tempi indicati nello stesso allegato, la Regione fissa un termine ultimo per l'esecuzione dell'adempimento, decorso il quale si impegna ad intervenire in tempo utile, eseguendo direttamente gli adempimenti in parola, ovvero individuando, nel rispetto della normativa vigente, un nuovo Soggetto Attuatore che consenta di completare l'iter procedurale e di assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2020.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i tempi procedurali dell'Allegato 2 possono essere rimodulati dalla Regione, fermo restando l'obbligo di assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2020.

La rimodulazione di cui al precedente comma deve essere comunicata al Ministero ai fini delle erogazioni di cui all'articolo 11.

La Regione regola i propri rapporti con il Soggetto Attuatore subentrante con l'atto negoziale di cui all'articolo 12 e nello stesso atto prevede obblighi per il soggetto subentrante coerenti con la presente convenzione.

ART. 8

(Verifica dei progetti)

La Regione, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell'intervento oggetto di contribuzione.

Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La Regione si impegna direttamente o, per il tramite del Soggetto Attuatore, a realizzare gli interventi di cui all'Allegato 1 conformemente alle norme e agli standard tecnici di riferimento in vigore, rilasciando dichiarazione in tal senso da parte del Responsabile Unico del procedimento.

Il Ministero, entro 90 giorni dal completamento della documentazione progettuale, provvede a rilasciare il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 3 del DPR 753/80 sul progetto definitivo presentato nonché ad effettuare verifiche parametriche di congruità. Si precisa che a far data dal 1 luglio 2019, per effetto dell'applicazione dell'articolo 15-ter con D.L. 16 ottobre 2017, n.

148, convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172, le attività in materia di sicurezza saranno di competenza dell'ANSF.

La Regione, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le varianti sono trasmesse dalla Regione al Ministero corredate da dichiarazione da parte del Responsabile del Procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato art.149.

In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto previsto si applica il comma 5 dell'art. 4.

ART. 9 (Verifiche)

Il Ministero può effettuare mediante propri funzionari verifiche "in loco" sull'adempimento da parte di tutti i soggetti interessati degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Per l'espletamento delle suddette verifiche il Soggetto Attuatore assicura tutta l'assistenza necessaria.

Tali verifiche non esimeranno comunque il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

ART. 10 (Collaudo)

Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.

La Regione comunicherà l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto della convenzione è ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.

ART. 11 (Erogazioni finanziarie)

Il contributo di cui all'art. 4 è erogato alla Regione, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito di istanza da presentare alla Direzione Generale STIF e TPL ed all'USTIF competente per territorio, corredata dalla documentazione contabile probatoria dell'avanzamento dei lavori, con le seguenti modalità:

- anticipazione del 10% dei contributi assegnati a seguito della registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo su richiesta della Regione alla pubblicazione degli atti di gara concernenti gli interventi;
- pagamento di ulteriore 10%, pari all'anticipazione ex art. 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante;
- pagamenti intermedi per lavori sino al 75% delle spese complessive;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dal certificato di collaudo dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza del 75% dell'importo complessivamente assegnato per l'intervento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo ed in modo da consentire alla Regione di avere disponibilità di cassa pari all'anticipazione del 20%, al fine di evitare ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La Regione ed il Soggetto Attuatore dichiarano che gli interventi di cui alle schede 1 e 2 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.

La Regione s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogategli per l'intervento in applicazione della presente Convenzione nel caso in cui non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2020, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

Il Soggetto Attuatore ripete alla Regione le risorse erogategli in applicazione della presente convenzione entro 60 giorni dall'esercizio da parte dello stesso ente territoriale della facoltà di cui all'articolo 7, ovvero dalla scadenza del termine del 31 dicembre 2020 qualora non sia stata assunta la prescritta "obbligazione giuridicamente vincolante".

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente)
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra.

Art. 12

(Rapporti tra la Regione ed il Soggetto attuatore)

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la Regione e il Soggetto Attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 2.

La Regione si impegna ad assicurare al Soggetto Attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente articolo 11 e/o eventualmente con risorse proprie.

ART. 13

(Economie)

Le eventuali economie delle risorse assegnate derivanti dall'attuazione di ciascun intervento verranno utilizzate per la realizzazione di interventi rientranti in quelli previsti dalla legge di finanziamento previa integrazione del presente disciplinare.

Le economie di cui al comma 1 restano comunque nella disponibilità della Regione sino al completamento dell'intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dalla presente convenzione.

A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, su proposta del Ministero, possono essere riassegnate ad altri interventi inerenti il settore di cui trattasi.

ART. 14
(Efficacia della convenzione)

La presente convenzione è immediatamente vincolante per la Regione e il Soggetto Attuatore mentre lo sarà per il Ministero a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

All. 1 – Piano Operativo di Investimento

All. 2 – Piano Operativo interventi

Roma, li

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

.....

Per la Regione
(.....)

Per il Soggetto Attuatore
(.....)



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Regione Autonoma della Sardegna

CONVENZIONE TRA MINISTERO E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 1

PIANO OPERATIVO DI INVESTIMENTO

1 – ELENCO INTERVENTI

DEFINIZIONE INTERVENTO	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO (€)	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE	DATA FINE ATTIVITA'

2 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

INTERVENTO	2017					2018											
	AG	SE	OT	NO	DI	GE	FE	MA	AP	MA	GI	LU	AG	SE	OT	NO		DI

3- FABBISOGNO FINANZIARIO COMPLESSIVO ANNUO (TIRAGGIO COMPLESSIVO)

ANNO	IMPORTO (€)
2018	
2019	
2020	
2021	



Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI
ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Regione Autonoma della Sardegna

CONVENZIONE TRA MINISTERO E REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO 2

PIANO OPERATIVO INTERVENTI

DATI RIFERITI ALL'INTERVENTO

1 -DATI IDENTIFICATIVI

Ferrovia:

Titolo Intervento:

Localizzazione:

Soggetto Attuatore:

Referente Regionale del Procedimento:

2 – DESCRIZIONE INTERVENTO

(Descrizione sintetica dell'intervento e schema planimetrico)

3 – CRONOPROGRAMMA (DIAGRAMMA DI GANTT)

ATTIVITA'	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18
Progetto di fattibilità (verificato e validato)												
Progetto Definitivo (verificato e validato)												
Espletamento Proced. Affidam. Lav.												
Affidamento dei Lavori												
Progetto Esecutivo (verificato e validato)												
Esecuzione dei Lavori												
Pre-esercizio e Collaudo												
Apertura all'esercizio												

4- FABBISOGNO FINANZIARIO ANNUO (TIRAGGIO)

ANNO	IMPORTO (€)
2018	
2019	
2020	
2021	